Servizi camerali





Mer 12 Nov. 2025

DOMICILIO DIGITALE / PEC AMMINISTRATORI: obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori - persone tenute all'adempimento dal 31 ottobre 2025

L'articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «nonché alTamministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».

Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di

amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell'amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta tale carica.

Persone soggette all'obbligo

La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Non sono, pertanto, soggetti all'obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.)

In particolare, si applica a:

- 1. coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente;
- 2. coloro che già ricoprono tali cariche al 31/10/2025.

Soggetti obbligati

Coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'obbligo della comunicazione è in capo all'impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.

Termine

• Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di

amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, del digitale comunicazione domicilio dovrà contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia che prima nomina come conferma. In come dell'informazione, l'ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.

 Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.

Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all'articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).

Domicilio digitale/PEC da indicare

Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta la carica.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Nel caso di presentazione della **sola** comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori - senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza **si applica l'esenzione del diritto di segreteria e dell'imposta di bollo.**

Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l'imposta di bollo sono dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento principale oggetto di iscrizione.

La comunicazione del domicilio digitale - in via facoltativa - di ulteriori soggetti con cariche societarie resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo.

AVVERTENZE

Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente
presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.
Sospendera la demanda nomedendo la regolanizzazione.
Il Conservatore
Dott. Giuseppe Cassisa
Dott. Glascoppe Gassisa
Ultima modifica
Mercoledì 12 Novembre 2025
Merodical 12 Neverillare 2020
Condividi
Condividi
Reti Sociali
Neti Godan
Quanto ti è stata utile questa pagina?
Average: 4 (1 vote)
Aliquota

